



IL COMITATO CEDAW IL 20 GIUGNO 2022 HA DECISO IL CASO F. c. ITALIA (148/2019) riconoscendo CHE GLI STEREOTIPI E I PREGIUZI SESSISTI DIFFUSI NEI TRIBUNALI ITALIANI VIOLANO IL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA DELLE DONNE DAVANTI ALLA LEGGE.

IL COMITATO CEDAW HA RIBADITO CHE LADDOVE NON C'E' CONSENSO C'E' SEMPRE VIOLENZA SESSUALE, PERTANTO IL REATO DEVE ESSERE MODIFICATO.

Il Comitato CEDAW, comitato delle Nazioni Unite che monitora l'applicazione della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, ha accolto il nostro ricorso *F. c. Italia* iscritto al n. 148/2019 e ha riconosciuto che l'Italia ha violato gli articoli 2 (b)-(d) e (f)¹, 3², 5³ e 15⁴ della CEDAW nei confronti di una donna che, già vittima di violenza domestica, ha subito uno stupro da un agente

¹ Articolo 2: Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a: ---b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne; ---d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;---f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne.

² Articolo 3 :Gli Stati Parti prendono in tutti i settori, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini.

³ Articolo 5:Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per: a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne; b) assicurare che l'educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell'uomo e della donna in relazione all'educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria.

⁴ Articolo 15 : 1.Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l'uomo davanti alla legge. 2.Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare, danno alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni e un trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.3. Gli Stati Parti convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico che mira a limitare la capacità giuridica delle donne sono considerati nulli. 4. Gli Stati Parti conferiscono agli uomini ed alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione delle persone e la libertà di scegliere la propria residenza e domicilio.

delle forze dell'ordine incaricato delle attività di indagini in corso sul maltrattamento subito dall'ex marito.

L'agente delle forze dell'ordine era stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione, poi assolto in secondo grado. La Corte di cassazione ha poi confermato l'assoluzione.

Lo Stato italiano nel procedimento ha difeso le politiche nazionali adottate negli ultimi anni in materia di prevenzione della violenza di genere nonché l'operato dell'autorità giudiziaria, ma il Comitato CEDAW ha ritenuto che il trattamento riservato alla donna prima dalla corte d'appello e poi dalla Corte di Cassazione non ha garantito *"l'uguaglianza sostanziale della donna vittima di violenza di genere"*.

Il trattamento riservato alla donna dall'autorità giudiziaria nasconde infatti, secondo il Comitato CEDAW, ***"una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e delle complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso di fiducia e l'impatto dell'esposizione ai traumi successivi"***.

Secondo il Comitato, inoltre, sono state ignorate le vulnerabilità e le esigenze specifiche della donna vittima anche di violenza domestica.

Il Comitato dinanzi alla difesa articolata dallo Stato italiano, che ha rivendicato "sforzi significativi per implementare iniziative sulla parità di genere", ha sottolineato che **se non si riconosce l'esistenza degli stereotipi sessisti e non si intraprendono azioni determinate per rimediare ai pregiudizi diffusi, qualsiasi modifica legislativa è vana, in quanto inaffidabile "per cambiare la realtà delle donne, che sono vittime in modo sproporzionato di violenze e abusi, che possono lasciare cicatrici (a volte invisibili) per tutta la vita e a livello intergenerazionale"**.

Il Comitato sottolinea che le sentenze di assoluzione nel caso di specie si sono basate su ***"percezioni distorte e su miti e convinzioni preconcepite, piuttosto che su fatti rilevanti, che hanno indotto la Corte Regionale e la Corte Suprema di Cassazione a interpretare o ad applicare in modo errato le leggi, minando così l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario e producendo un errore giudiziario e la rivittimizzazione della donna"***.

In accoglimento delle nostre argomentazioni, il Comitato CEDAW ha ricondotto le violazioni al fatto che gli stereotipi sessisti prosperano in sede giudiziaria in ragione di una legislazione, come quella italiana, **che non identifica chiaramente il consenso come elemento centrale e determinante della violenza sessuale**.

I pregiudizi e gli stereotipi sessisti hanno lasciato spazio a interpretazioni contrastanti e dannose, basate su norme e preconcetti culturali che **hanno negato alla donna un accesso paritario alla giustizia, non hanno assicurato l'adeguata protezione, ma l'hanno ripetutamente sottoposta a discriminazioni e ri-traumatizzazioni**.

Il Comitato ha raccomandato, come misura specifica nei confronti della donna, l'integrale riparazione **del danno morale e sociale** a lei cagionato a causa dell'omessa riparazione e protezione anche in quanto vittima di violenza domestica.

Sono sati riconosciuti, inoltre, i danni specifici conseguenti all'accettazione degli stereotipi e i miti basati sul genere da parte dell'autorità giudiziaria di merito e della Corte di cassazione.

Il Comitato ha deliberato anche **misure di ordine generale** che lo Stato deve adottare con urgenza e che riguardano la risposta legislativa e giudiziaria del nostro ordinamento dinanzi alla violenza di genere e sessuale.

Sono state accolte, infatti, le nostre richieste di adottare misure efficaci per garantire che i procedimenti giudiziari relativi ai reati sessuali siano portati avanti senza ritardi ingiustificati e di garantire che tutti i procedimenti giudiziari relativi a reati sessuali siano imparziali, equi e non influenzati da pregiudizi o stereotipi di genere, indicando una vasta gamma di **misure correttive rivolte a tutti i livelli del sistema legale**.

Tra queste sono indicate la **formazione adeguata e regolare** sulla CEDAW, sul Protocollo opzionale e sulle raccomandazioni generali del Comitato, in particolare sulle raccomandazioni generali n. 19, 35 e 33, per i giudici, gli avvocati e il personale addetto all'applicazione della legge.

È stato raccomandato inoltre di fornire programmi di **formazione specifici** per la magistratura, per l'avvocatura e le forze dell'ordine, il personale medico e tutte le altre parti interessate, con la finalità di far comprendere le dimensioni legali, culturali e sociali della violenza contro le donne e della discriminazione di genere.

Il Comitato raccomanda di **sviluppare, implementare e monitorare strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere**, che approfondiscano i danni prodotti dagli stereotipi e pregiudizi mediante **ricerche basate sull'evidenza e l'identificazione delle migliori pratiche**.

Ulteriore raccomandazione del Comitato, che noi riteniamo cruciale, è quella di **predisporre un sistema di monitoraggio e analisi delle sentenze delle tendenze del ragionamento giudiziario**, predisponendo anche **meccanismi di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria**.

Ciò significa che magistratura, avvocatura e tutti coloro che agiscono nella qualità di agente statale (forze dell'ordine, servizi sociali, personale socio-sanitario ecc.) e fanno ricorso a stereotipi e pregiudizi sessisti nel loro operato, ne debbano rispondere.

Infine, a distanza di ventisei anni dalla riforma dei reati sessuali, l'Italia riceve la raccomandazione di modificare il reato di violenza sessuale eliminando ogni riferimento a condotte di violenza o minaccia e di garantire la centralità del consenso della vittima **"come elemento determinante" del delitto**.

L'onere della prova del consenso deve essere posto, inoltre, a carico dell'imputato che, nell'invocare la difesa, deve dimostrare *"la convinzione fondata di un consenso affermativo da parte della donna"*.

L'Italia entro sei mesi dovrà dare conto di tutte le azioni intraprese alla luce di questa decisione assicurando la sua massima diffusione in italiano.

Roma, 18 luglio 2022

*Avv. Teresa Manente Avv. Ilaria Boiano Avv. Rossella Benedetti Avv. Marta Cigna
Associazione Differenza Donna APS*